

Deliberazione n. 113/2020/VSG



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott.ssa Donata Cabras	Presidente
Dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott.ssa Elisabetta Usai	Primo referendario
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendaria (relatrice)

nella Camera di consiglio del 9 novembre 2020;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

Visto il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 5/2020/INPR di approvazione del "Programma delle attività di controllo per l'anno 2020" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio delle misure adottate ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto n. 6/2020 del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna che attribuisce alla Referendaria Maria Stella Iacovelli l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli Enti locali;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione della banca dati "Partecipazioni" del MEF, con riferimento agli Enti locali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la richiesta istruttoria rivolta da questa Sezione al Comune di Santu Lussurgiu (OR) con nota prot. n. 0004849 del 26.10.2020;

Vista la risposta pervenuta dal Comune di Santu Lussurgiu con nota assunta al protocollo della Sezione con il n. 0004918 del 02.11.2020;

Vista la nota prot. n.4928 del 4/11/2020 con la quale il Magistrato istruttore Referendaria Maria Stella Iacovelli ha deferito la relazione istruttoria per le determinazioni collegiali;

Vista l'ordinanza n. 19/2020 con cui il Presidente della Sezione del

controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la camera di consiglio del 9 novembre 2020;

Udita la relatrice Referendaria Maria Stella Iacovelli;

FATTO

Nell'ambito delle verifiche avviate da questa Sezione in materia di adempimenti connessi alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è emerso che il Comune di Santu Lussurgiu (SS) ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 26.09.2017, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Nello specifico, l'Ente locale in oggetto ha deliberato *"di dare atto che il Comune di Santu Lussurgiu non ha organismi partecipati sia direttamente sia indirettamente"*.

Con nota prot. n. 0004849 del 26.10.2020 questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione in oggetto di procedere alla comunicazione della deliberazione - non risultante dall'applicativo "Partecipazioni" del MEF e dagli atti in possesso di questa Sezione - sulla ricognizione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 1 e 3, nonché art. 26, comma 11 del TUSP, da adottare entro il 31 dicembre 2018 con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2017, da inviare a questa Sezione di controllo entro il termine del 31 marzo 2019 in base a quanto previsto nelle linee di indirizzo della Sezione delle autonomie contenute nella deliberazione n. 22/2018/INPR.

Con nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 0004918 del 02.11.2020 il Comune ha fornito risposta nei seguenti termini *"questo Ente, per la revisione ordinaria relativa (al)l'esercizio finanziario 2017, ha interpretato di non dover adottare ulteriore atto deliberativo in quanto, con deliberazione C.C. 30 del 26/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175", ha dato atto di non avere*

organismi partecipati sia direttamente sia indirettamente nell'esercizio 2017."

All'esito della ricezione della nota sopra indicata il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire l'inadempienza relativa all'adozione del provvedimento di ricognizione periodica a carico dell'Ente locale alla valutazione collegiale della Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni" dispone che, al fine di procedere all'adozione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni specificate dalla norma, *"entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

L'operazione di revisione straordinaria, prevista dal citato art. 24, costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche delineata dall'art. 20, comma 1, del TUSP che pone l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *"con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, specificando che *"le amministrazioni che non*

detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

Il comma 3 del menzionato art. 20 detta la cadenza temporale degli adempimenti ivi prescritti, precisando che tali provvedimenti vanno *"adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Inoltre, l'art. 26, comma 11, del TUSP dispone che *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*

Con precipuo riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione del provvedimento di revisione periodica la Sezione delle autonomie, ribadendo e dettagliando il suindicato disposto normativo, ha stabilito che *"la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"* e che gli *"esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza"* (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del TUSP introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sul *"la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio"*

amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti."

Alla luce del quadro normativo sopra delineato il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito del provvedimento di revisione straordinario adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, ha accertato, in seguito all'attività istruttoria compiuta, che l'Ente non ha provveduto all'adozione del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2017 che, in base a quanto prescritto dall'ultimo inciso dell'art. 20 del TUSP, deve essere assunto anche da parte delle *"amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione"*.

L'Amministrazione comunale in discorso ha adottato la deliberazione consiliare n. 30 del 26.09.2017, avente quale oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, tuttavia non ha provveduto a rinnovare, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2017, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la verifica di permanente assenza di partecipazioni societarie e ad effettuare le connesse comunicazioni attraverso l'applicativo "Partecipazioni".

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sardegna

ACCERTA

- l'inadempimento del Comune di Santu Lussurgiu all'obbligo di adottare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 come previsto e disciplinato dagli artt. 20, comma 1 e 3, e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016;

RICHIAMA

il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di adozione e di comunicazione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni detenute;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di **Santu Lussurgiu**;
- che copia della stessa deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 174/2016, alla Procura contabile per la verifica dei presupposti della responsabilità sanzionatoria ex art. 20, comma 7, del TUSP;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- che copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 novembre 2020.

LA RELATRICE
Maria Stella Iacovelli

IL PRESIDENTE
Donata Cabras

Depositata in Segreteria in data 11 novembre 2020

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Carrus